

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
 SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 666/16 SENT.
 N. 425/15 R.G.
 N. 1515/16 CRON.
 N. 585/16 REP.

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Salvatore DAIDONE Presidente RELATORE
 Dott. M. A. CHIRIACO' Consigliere
 Dott. Antonia LAGO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n.
 425 del Ruolo Generale dell'anno 2015

Oggetto: azione
 revocatoria fallimentare
 (artt. 67 e ss.)

TRA

Curatela del Fallimento **EFFEZETA SPA** in liquidazione,
 in persona del curatore dott.ssa Vera Ardito, con il
 procuratore avv. Francesco Mineo del Foro di Udine,
 che la rappresenta e la difende in giudizio, con
 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio
 Consoli del Foro di Trieste, per mandato in calce
 all'atto di citazione di appello notificato il
 17.6.2015 a mezzo U.N.E.P. Udine;

APPELLANTE

E

Banca Popolare Friuladria SPA, con il procuratore
 avv. Roberto Casucci del Foro di Pordenone, che la
 rappresenta e difende in giudizio, con domicilio
 eletto presso lo studio dell'avv. Fabrizio Devescovi

di Trieste, per mandato in calce alla comparsa di risposta di primo grado;

APPELLATA

Appello avverso la sentenza n. 1733/14 dd. 19.12.2014 del Tribunale di Udine.

Conclusioni precisate all'udienza del 8 giugno 2016.

CONCLUSIONI

Dell'appellante:

voglia la Corte Ecc.ma

IN VIA PRINCIPALE E DI PRIMO SUBORDINE

- Riformare la sentenza appellata e pertanto accogliere la domanda di revocatoria formulata in primo grado, che la si debba interpretare come fondata in modo autonomo sull'art. 70, terzo comma, L.F., ovvero come fondata sugli artt. 67, terzo comma, lett. b), e 70, terzo comma, L.F., in ogni caso in relazione all'art. 67, secondo comma, L.F.;

IN VIA GRADATA

- Dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto il Tribunale ha omesso, nella iniziale contumacia della convenuta, di disporre la rinnovazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quinto comma, c.p.c., in relazione al quarto comma del medesimo articolo, e decidere nel merito;
- Spese e compensi di entrambi i gradi rifusi.

IN VIA ISTRUTTORIA

- Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli, come già richiesto nella memoria ex art. 186, sesto comma, n. 2, c.p.c.:

A) vero è che nel corso del C.d.A. svoltosi il 4/11/10, in cui ebbi la veste di Segretario, l'Amministratore Delegato sig. Muscarella riferì che la BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA aveva già richiesto, in forma verbale per il momento, "il rientro integrale delle linee di credito attualmente utilizzate per euro 112 migliaia", come da documento n. 17 di parte attrice che mi viene rammostrato.

B) Vero è che ho collaborato a redigere la relazione sulla situazione economico-patrimoniale della società al 31.10.10, datata 15.12.10, in cui gli Amministratori precisavano che già durante il mese di ottobre avevano "avviato una serie di incontri con tutti gli istituti finanziatori", onde ottenere che l'indebitamento fosse meglio strutturato "rispetto alle capacità finanziarie e future della Società", come da doc. n. 18 di parte attrice che mi viene rammostrato.

C) Vero è che ho collaborato a redigere la relazione sulla situazione economico-patrimoniale della società al 31.12.10, datata 8.2.11, in cui gli Amministratori precisavano

che alcuni istituti di credito - nonostante gli incontri e la disponibilità manifestata a sostenere l'azienda - già prima di fine anno avevano ridotto gli affidamenti e necessitato perciò il rientro, seguiti dagli altri nei primi giorni di gennaio 2011, come da doc. n. 20 che mi viene rammostrato.

D) Vero è che nel C.d.A. svoltosi il 24.1.11, cui non partecipai ma il cui verbale ebbi modo di leggere quando fu stampato e inserito nel libro (doc. n. 19 di parte attrice, che mi viene rammostrato), si dava atto di varie riduzioni di fido, con le correlate richieste di rientro, e si prendeva atto dell'aggravarsi della situazione aziendale, cui concorreva significativamente l'atteggiarsi del mondo bancario.

Si indica a teste la dott.essa SABRINA BRAIDOTTI, da 33043 Cividale del Friuli (UD), Stretta S. Valentino 6/1.

Dell'appellata:

respingersi l'appello, confermando la sentenza n. 1733/2014 del Tribunale di Udine.
Spese del grado rifuse.

5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Udine, con sentenza dd. 17 - 19.12.2014, dichiarava l'inammissibilità della domanda di revoca ex art. 67 legge fall., svolta dal fallimento della "soc. Efezeta s.p.a. in liquidazione", nei confronti della soc. "Banca Popolare Friuladria s.p.a.", relativamente ad alcune rimesse, per complessivi euro 28.700,43, effettuate dalla fallita dopo il 26.12.2010, a riduzione dello scoperto di conto corrente intrattenuto con la banca, e regolava le spese di lite.

Ha proposto appello il fallimento della soc. "Efezeta s.p.a. in liquidazione", affidato ad un motivo.

La soc. "Banca Popolare Friuladria s.p.a.", costituitasi in giudizio, resiste, chiedendo il rigetto dell'appello.

Precisate le conclusioni, sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, scaduti i quali la causa viene adesso in decisione.

MOTIVI DELLE DECISIONE

Con un unico motivo, l'appellante denuncia l'erroneità dell'impugnata sentenza, che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, in ragione del fatto che il fallimento ebbe a mancare di indicare specificamente le rimesse oggetto della propria pretesa, allo scopo di consentire al giudice di verificarne l'effettiva natura solutoria, e di valutare se esse possedessero o meno i requisiti di "consistenza" e "durevolezza", alla luce del disposto di cui all'art. 67, terzo comma, lett. b, della legge fall.

Il primo giudice - osserva l'appellante -, nel pervenire alla pronuncia gravata, avrebbe omesso di attribuire decisivo rilievo a quanto stabilito dal novellato art. 70 legge fall., che, in tema di rimesse bancarie, stabilisce, al terzo comma, che la revoca debba riguardare la sola differenza tra il massimo scoperto di conto ed il suo saldo al momento dell'apertura del concorso, sicché quando, come è avvenuto nel caso di

ILCASO.it

S



6

specie, il fallimento si richiami in *toto* a tale disposizione, invocando a proprio favore il suddetto differenziale, non occorrerebbe dimostrare pure l'esistenza dei requisiti di *consistenza* e *durevolezza* delle singole rimesse, e la domanda di revoca potrebbe essere legittimamente riferita a tutte le rimesse in qualche modo affluite nel periodo sospetto sul conto corrente bancario, complessivamente e genericamente considerate, senza che occorra la loro specifica indicazione.

Ad ogni modo - precisa l'appellante, richiamando il contenuto della propria memoria di replica dd. 1.12.2014 -, la domanda di revoca riguardò n. 5 rimesse, rispettivamente avvenute il 27.12.2010 (di euro 10.000,00), il 25.1.2011 (di euro 2.429,70), il 25.1.2011 (di euro 1.621,66), il 26.1.2011 (di euro 990,05) ed il 31.1.2011 (di euro 16.466,67).

Il diverso ragionamento seguito dal Tribunale - conclude l'appellante -, gli imponeva in ogni caso di rilevare la nullità della citazione per indeterminatezza della cosa oggetto della domanda, e di fissare un termine per rinnovarla, ai sensi dell'art. 164, quinto comma, c.p.c.

Il motivo deve trovare accoglimento, con l'approfondimento appresso indicato.

Il primo giudice ha ritenuto che il semplice richiamo del fallimento alla differenza tra il saldo negativo del conto corrente alla data di inizio del periodo sospetto, e l'ammontare del credito della banca che, successivamente alla sentenza di fallimento, è stato oggetto d'insinuazione al passivo, non potesse essere di alcuna utilità per individuare le singole rimesse oggetto della domanda di revoca, la cui allegazione - secondo lo stesso giudice - costituirebbe un imprescindibile onere processuale in capo alla procedura fallimentare, e che, d'altra parte, non potesse neppure affermarsi che, attraverso il riferimento al suddetto differenziale, fosse stata espressa un'implicita domanda di revoca di tutte le rimesse avvenute nel periodo sospetto,

7

stante l'esistenza di plurime operazioni in "avere" transitate sul conto corrente in esame, a partire dal 27.12.2010, sino al successivo 1.3.2011, come "girofondi", "bonifici", "versamenti con assegni", "versamenti a titolo di penale", e l'assenza di ulteriore movimentazione in "avere" dopo tale ultima data.

Orbene, a prescindere dall'incomprensibilità dei dubbi vagamente mossi dal Tribunale in ordine alla movimentazione del conto corrente - che, se magari rivolti ad evidenziare la mancanza di prova circa l'effettiva natura solutoria delle operazioni transitate sul conto medesimo, non tengono nella dovuta considerazione che anche il "girofondi" (da un conto corrente ad un altro dello stesso correntista), come pure il versamento (sul conto corrente) di somme portate da "assegni" tratti (da terzi) a favore del correntista, nonché i bonifici, ed il versamento della "penale" (da ritardato pagamento di un assegno bancario) a favore dello stesso correntista, costituiscono, ricorrendone tutti i requisiti di legge, rimesse revocabili ai sensi della legge fallimentare -, ritiene questa Corte territoriale che l'attività assertiva richiesta dal Tribunale, non fosse affatto necessaria, avendo la procedura individuato, già in citazione di primo grado, il numero del conto corrente intrattenuto dalla fallita con la banca convenuta, e addirittura provato, sulla base degli estratti conto relativi al semestre precedente alla dichiarazione di fallimento (docc. 2 - 6 del suo fasc.), che su di esso, in seguito alla revoca degli affidamenti (doc. 8), transitarono plurimi versamenti nel periodo sospetto, con conseguente (parziale) rientro dalla scopertura di conto, per un complessivo importo di euro 28.700,43, quest'ultimo quantificato attraverso la differenza tra il saldo negativo del conto corrente esistente alla data di inizio del periodo sospetto (euro 46.915,12), e l'ammontare del minor credito del quale la banca ha chiesto (doc. 7) ed ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare (euro 18.214,69).

Quanto sopra, impone di ritenere, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità formatosi da tempo sulla questione della completezza del *petitum* e della *causa petendi* in tema di revocatoria fallimentare, che la procedura abbia efficacemente reso edotta la convenuta "Banca Popolare Friuladria s.p.a." dell'oggetto della pretesa azionata in causa, non occorrendo, sotto tale profilo, l'ulteriore specifica indicazione delle singole rimesse da revocare, che la banca era ben in grado di individuare, essendo in possesso della relativa documentazione contabile (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1802; Cass. 22 giugno 1987, n. 14676).

Va, poi, sottolineato che secondo il nuovo regime introdotto dal decreto legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005 - pacificamente applicabile all'odierna azione revocatoria, in quanto proposta nell'ambito di una procedura iniziata dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto legge -, il conto corrente bancario, ai fini della revocatoria delle rimesse, va ormai considerato nel complesso delle operazioni in esso transitate, secondo una visione unitaria, e che il curatore ha solo l'onere di dimostrarne la scopertura, rispetto al limite dell'affidamento su di esso accordato, mentre la banca, per sottrarsi all'obbligo di restituzione, deve provare che i versamenti non abbiano ridotto in maniera "consistente" e "durevole" l'esposizione debitoria, secondo quanto dispone il novellato art. 67, terzo comma, lett. b, legge fall. (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24868; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20834).

In difetto di tale prova, come pure nel caso che tale riduzione risulti comunque provata, la revoca viene disposta, e la restituzione limitata - in un'ottica di chiaro favore per la banca -, secondo il criterio oggettivo del massimo scoperto (cioè del differenziale tra l'ammontare del saldo passivo raggiunto dal conto corrente nel periodo sospetto per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, ed il saldo finale alla data della sentenza di fallimento), introdotto dal novellato art. 70, terzo

9

comma, legge fall., che ha funzione di norma di chiusura, eliminando, a favore di un'ottica unitaria, la revocabilità della sommatoria delle rimesse confluite sul conto corrente nel periodo sospetto, non più soggetta all'obbligo di restituzione, ormai ristretto al solo differenziale cit. (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24868; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20834, *cit.*; cfr. Cass. 3 settembre 2010, n. 19043).

Orbene, come si è già avuto modo di sottolineare, la procedura appellante ha compiutamente assolto ai propri oneri assertivi e probatori (individuando il conto corrente, ed indicando il complessivo ammontare dei versamenti che vi sono confluiti nel periodo sospetto, quando il conto corrente era ormai scoperto, a causa della precedenza revoca delle linee di credito (doc. 8), che costituisce un convincente elemento di prova circa la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della banca al tempo dei versamenti.

La convenuta, al contrario, oltre a non avere contestato l'esistenza dei versamenti complessivamente indicati dalla procedura, pur essendo perfettamente in grado di valutare e controllare la fondatezza o meno dell'assunto di controparte, in base alla documentazione contabile in suo possesso, non ha neppure allegato, e tanto meno provato, la mancata riduzione dell'esposizione debitoria della fallita in maniera *consistente e durevole*, come stabilito dall'art. 67, secondo comma, lett. b, *cit.*, al fine di vedersi esentata dall'obbligo di restituzione del differenziale di cui all'art. 70, terzo comma, *cit.*

In definitiva, l'appello va accolto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va disposta la revoca dei versamenti effettuati sul conto corrente bancario in esame, nei sei mesi precedenti al fallimento della soc. "Efezeta s.p.a. in liquidazione", e, conseguentemente, pronunciata condanna della "Banca Popolare Friuladria s.p.a." alla restituzione, in favore dello stesso fallimento, della

IL CASO.it



10

somma di euro 28.700,43, pari al differenziale cit., oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte d'appello di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine dd. 17.12.2014, proposto dal fallimento della soc. "Effezeta s.p.a. in liquidazione", nei confronti della soc. "Banca Popolare Friuladria s.p.a.", così provvede:


- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca i versamenti confluiti, nei sei mesi antecedenti al fallimento della soc. "Effezeta s.p.a. in liquidazione", sul conto corrente bancario intrattenuto da quest'ultima con la "Banca Popolare Friuladria s.p.a.", e, conseguentemente, condanna la stessa "Banca Popolare Friuladria s.p.a." alla restituzione, in favore della procedura, della somma di euro 28.700,43, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;

- condanna la "Banca Popolare Friuladria s.p.a." alla rifusione, in favore del fallimento "Effezeta s.p.a. in liquidazione", delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida - quanto al primo grado - in euro 4.958,00, di cui euro 458,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compenso, e - quanto al secondo grado - in euro 3.804,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (*ex* tariffa prof.) ed accessori di legge;

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 28 settembre 2016.


IL PRESIDENTE/ESTENSORE

dott. Salvatore Daidone



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone



Depositato in cancelleria il 28 OTT 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

